



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

Mirabito
Ad Albo per
Pubblicazione

DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 03-03-2015

OGGETTO: Conferimento incarico legale per rappresentare e difendere il Comune di Randazzo nel ricorso la Tar. Sicilia Sez. Distaccata di Catania promosso da Mirabito Lorenzo + altri. Prusst Valdemone.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il Comune di Randazzo ha promosso ai sensi del D.M. LL.PP. 08/10/1998 il Programma di Riqualficazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), denominato VALDEMONE, approvato ed ammesso a finanziamento con D.M. n. 14 del 19/04/2000;
- che il 31/05/2002 il Sindaco del Comune di Randazzo, delegato dai soggetti pubblici e privati partecipanti al programma del PRUSST VALDEMONE, ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana l'Accordo Quadro, nel quale sono stati definite le modalità di attuazione degli interventi inclusi nel PRUSST ed i modi e i tempi di finanziamento delle opere pubbliche;
- che il Comune di Randazzo è Ente responsabile dell'attuazione delle iniziative pubbliche e private inserite nel programma del PRUSST VALDEMONE, anche per effetto della delega avuta con le delibere consiliari delle varie Amministrazioni e da parte delle ditte private partecipanti al programma;
- che questo Comune, nella persona del Sindaco pro - tempore, ha stipulato i seguenti contratti di prestazione professionale di natura pubblicistica, subordinata, a tempo determinato e part-time per costituire un Ufficio, denominato ufficio speciale consortile e adibito insieme ad altre figure professionali appartenenti al Comune attuatore e/o ad altri Enti convenzionati:
 1. con il dott. Maurizio Buonasera il 09/01/2003;
 2. con il dott. Lorenzo Mirabito in data 09/01/2003;
 3. con l'ing. Pier Luigi Campione in data 13/03/2003;
 4. con l'ing. Francesco Corica in data 09/01/2003;
 5. con il dott. Letterio Saccà in data 22/01/2003;

Dato atto

Che con provvedimento sindacale n. 4 del 2 febbraio 2010 è stato approvato il bando di selezione dei componenti esterni del cosiddetto ufficio speciale consortile, posto che i sopra indicati contratti, insieme ad altri il cui recesso non è stato oggetto di ricorso, e le loro diverse proroghe sono venute a scadere;

che tali contratti sono stati prorogati con diversi provvedimenti, in ultimo con decreto sindacale n. 26 del 25 giugno 2010 e che tale proroga è stata rinviata fino alla definizione della procedura selettiva in relazione alla quale sono insorte diverse problematiche, tali che non solo essa non è stata definita ma è stata addirittura annullata con decreto sindacale n. 46 del 03/12/2014, che in copia si allega alla presente quale sua parte integrante;

Rammentato che con delibera del Collegio di Vigilanza n. 2 del 20 giugno 2014, anche a seguito di vari rilievi espressi in merito alla gestione del Prusst dall'Assessorato agli Enti Locali, dall'Avvocatura dello Stato e dallo stesso Ministero delle Infrastrutture, è stato dato mandato al Comune di Randazzo, quale Ente Attuatore, di verificare giuridicamente la legittimità della costituzione dell'Ufficio Speciale Consortile e dei rapporti di lavoro instauratisi in seguito a tale costituzione ed i componenti, reclutati tra i dipendenti del Comune attuatore o tra gli Enti convenzionati o dall'esterno mediante selezione pubblica, del predetto Ufficio;

Considerato che con Decreto Sindacale n. 29 del 05/08/2014 è stato conferito incarico di esperto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della LR 7/1992, all'avvocato Sergio Cosentino del Foro di Catania per dirimere le criticità di cui sopra;

Vista la relazione, allegata in copia alla presente quale sua parte integrante, di detto esperto registrata al protocollo generale al numero 15236 del 19/09/2014, relazione che qui si intende integralmente richiamata e dalla quale, tra altro, si rileva, per quanto qui di interesse, l'indeterminatezza della scadenza - fissata col citato provvedimento sindacale n. 26 del 25/06/2010 in violazione della normativa vigente in materia di pubblico impiego, come riportato nel corpo della citata relazione dell'esperto avvocato Cosentino - dei contratti sopra specificati

Atteso,

- che l'illegittima concessione di detta proroga travolge la legittimità del termine apposto e che i contratti in parola debbono ritenersi cessati alla scadenza della ultima proroga, disposta con decreto sindacale n. 5 del 10/02/2010 al 30/04/2010;
- che pertanto le prestazioni lavorative rese a decorre dal giorno successivo la 30/04/2010 debbono essere considerate come mere prestazioni di fatto;

Accertato che si è proceduto nel rispetto della Legge 241/1990 così come recepita in Sicilia dalla LR 10/1991 all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in autotutela della proroga – disposta con il citato decreto sindacale 26/2010 – dei sopraindicati contratti ed al loro recesso;

Dato atto

- che tale procedimento si è concluso e definito con le Determinazioni del Capo Settore Sviluppo Economico Ecologia – responsabile pro tempore del Prusst Valdemone nn. 136,137,138,139 e 140 tutte del 19/11/2014;
- che per l'annullamento, previa sospensione, di tali determinazioni i signori dott. Maurizio Buonasera, dott. Lorenzo Mirabito, ing. Pier Luigi Campione, l'ing. Francesco Corica, il dott. Letterio Saccà hanno promosso ricorso al Tar Sicilia Sezione staccata di Catania, acquisto al protocollo generale del Comune in data n data 27/01/2014 al numero 1413;

Vista la relazione prot.n. 2083 datata 09/02/2015 a firma del Capo Settore Sviluppo Economico Ecologia e responsabile pro tempore del procedimento Prusst Valdemone, relazione che si allega quale parte integrante alla presente e nella quale si ribadisce la bontà e la legittimità degli atti adottati nonché, conseguentemente, l'opportunità che il Comune si costituisca nel predetto ricorso Tar;

Vista la delibera di G.M. n. 24 del 27/01/2014 esecutiva, con la quale il Sindaco di Randazzo è stato autorizzato a costituirsi – sia quale rappresentante legale dell'Ente Locale Comune di Randazzo che, n.q., rappresentante legale del Prusst Valdemone – nel predetto giudizio pendente presso il Tar Sicilia Sez. Staccata di Catania per difendere la bontà e la legittimità degli atti adottati ed impugnati;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed int.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m. ed int.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti;

- di costituirsi nel ricorso Tar Sicilia Sez. Staccata di Catania sopra descritto;
- di conferire allo scopo incarico all'avv. Cosentino Seno libero professionista, il quale appositamente contattato si è dichiarato disponibile a patrocinare il Comune dietro il compenso complessivo lordo di € 6.000,00, del Foro di Catania, con studio legale in via U. Po. N. 46 - Catania, con ogni e più ampio mandato;
- di approvare l'allegato disciplinare di incarico che è costituito di n. 1 articoli;
- di imputare la spesa di € 6.000,00 sul cap. 13160;
- di dare atto che sarà corrisposto al predetto legale un acconto di € 2.500,00 anche in considerazione delle spese giudiziali da sostenere;
- di dare atto altresì che si procederà con atto gestionale al saldo di quanto dovuto a definizione del giudizio;
- di inserire il presente decreto nel registro di raccolta dei decreti sindacali;
- di trasmettere il presente decreto all'ufficio Albo pretorio per la sua pubblicazione, come previsto dalla vigente normativa.

IL SINDACO
Michele Mangione

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'adozione dei relativi adempimenti.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la superiore determinazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta e trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Addi 20 FEB 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Resp. Contabilità Speciale Prusst Valdemone



Città di Randazzo

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

GIUDIZIO: _____

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____ nei locali del
Palazzo Municipale Piazza Municipio n.1
Tra:

Il Comune di Randazzo, nella persona del Dirigente del I Settore Operativo Zirilli Vincenzo nato a
_____ il _____ C. F. _____
domiciliato per la carica presso Palazzo Municipale Piazza Municipio n. 1

E

L'avvocato _____ nato _____ a
_____ il _____
C.F. _____ si conviene quanto segue:

ART. 1. Con delibera di Giunta Municipale n. _____ del _____, esecutiva o con
decreto Sindacale n. _____ del _____ è stato conferito all'avvocato
_____ incarico legale per rappresentare il Comune di Randazzo nel giudizio in
oggetto;

ART. 2. In relazione alla controversia in oggetto con il legale incaricato è stato pattuito un
compenso onnicomprensivo di €. _____ cpa, iva e spese generali comprese, distinto in
fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria e, ove previsto, eventuale fase esecutiva. Ovviamente
ove non dovesse essere effettuata, per varie e motivate ragioni, parte dell'attività indicata, non sarà
richiesto al Comune il relativo compenso;

ART. 3. Contestualmente all'incarico giudiziale di cui sopra l'Amministrazione, così come disposto
in delibera e/o Decreto Sindacale verserà al predetto legale un acconto, dando atto che con il
predetto professionista è stato pattuito un compenso onnicomprensivi a saldo e tacitazione di ogni
pretesa di €. _____ cpa, iva e spese generali comprese, compenso che sarà
corrisposto ad procedimento concluso;

ART. 4. Il legale incaricato sarà supportato per l'attività di ricerca degli atti e di quanto altro
occorrendo e richiesto dallo stesso, dai Funzionari Comunali;

ART. 5. Il legale si impegna a tenere costantemente informato il Comune sull'andamento del giudizio ed a fornire tempestivamente le notizie richieste, anche in ordine alla definitività della sentenza ed alla eventuale quantificazione degli interessi;

ART. 6. In dipendenza del superiore incarico l' Avv _____ si obbliga a non assumere incarichi professionali da parte di privati o altri Enti pubblici per l'impugnativa di atti o provvedimenti adottati dal Comune di Randazzo né in sede amministrativa né in sede civile e ad esprimersi preliminarmente sulla sussistenza dei motivi per l'avvio di azione giudiziaria e sull'opportunità o meno di insistere nella prosecuzione della stessa;

ART. 7. Alla definizione di ciascuna fase o grado di giudizio il legale trasmetterà la relativa nota spese con il calce la dichiarazione, debitamente sottoscritta, che la stessa è stata redatta in base agli importi minimi di cui alla vigente tariffa professionale.

ART. 8. Il Comune si impegna a liquidare al professionista l'eventuale differenza tra l'ammontare della parcella e quanto precedentemente corrisposto a titolo d'acconto.

Qualora, invece, l'ammontare della parcella dovesse risultare inferiore all'acconto già versato, il professionista si impegna a restituire la differenza, al netto di interessi e accessori di qualsivoglia natura, salvo la possibilità, da concordare volta per volta con l'Amministrazione Comunale, di trattenere il maggior importo ricevuto in conto spettanze per altre procedure già esaurite o pendenti;

ART. 9. L'accettazione del superiore incarico professionale da parte del professionista comporta l'obbligo per quest'ultimo di redigere parcella, relativa al compenso da ricevere, ai minimi della tariffa professionale vigente, senza alcuna deroga; parcella che sarà liquidata ad avvenuta definizione della sentenza del giudice adito.

Data _____

Il Legale Incaricato

Il Dirigente I S.O.
Vincenzo Zirilli